



Diritto al risarcimento del danno per stress professionale causato da turni eccessivi e condizioni lavorative usuranti

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 ottobre 2025, n. 26923, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in relazione allo stress professionale causato da turni eccessivi e condizioni lavorative usuranti.

La decisione ha avuto origine dal riconoscimento di un infortunio per causa di servizio e dalla conseguente liquidazione di un equo indennizzo agli eredi in relazione al decesso di un medico anestesista, colto da infarto del miocardio dopo esser rimasto in servizio tutta la notte nel corso della quale aveva partecipato ad un intervento d'urgenza e aveva, poi, continuato a monitorare il decorso post-operatorio del paziente anche nelle ore seguenti.

A seguito del riconoscimento, gli eredi del medico deceduto intentavano causa lamentando l'omessa adozione da parte dell'Azienda sanitaria delle misure volte alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica del dipendente, deceduto - a loro dire - a causa dell'eccessivo carico di lavoro, chiedendo al Tribunale l'accertamento della responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art. 2087 c.c.

Il Tribunale rigettava il ricorso con decisione che veniva confermata in appello sulla base dell'assenza del nesso di causalità tra il decesso del medico, determinato dall'infarto, e lo svolgimento dell'attività

SOMMARIO

- Diritto al risarcimento del danno per stress professionale causato da turni eccessivi e condizioni lavorative usuranti
- Nuovo bonus mamme
- Documentazione necessaria per ottenere i benefici della Legge 104
- Riscatto laurea per iscritti AIRE
- Legittima la disciplina transitoria dell'inquadramento a Ispettore Superiore ex articolo 2, comma 1 lettera i del d.lgs. n. 95/2017
- Assenze dal lavoro per seguire un programma riabilitativo da tossicodipendenza

lavorativa sulla base delle modalità come accertate in fatto.

La questione, quindi, perveniva alla cognizione della Cassazione che accoglieva il ricorso degli eredi del medico deceduto ribaltando le conclusioni della fase di merito.

Secondo i giudici di legittimità *"In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso."* (Cass. Sez. L., Sentenza n. 24804 del 18/08/2023).

Pertanto, secondo la Cassazione, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente la prova del nesso causale fra decesso e attività lavorativa.

Al riguardo, viene ribadito il principio secondo cui *"il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso"* (v. Cass. n. 6008/2023; conformi Cass. nn. 34968/2022; 23187/2022). Una volta provato tale nesso causale, *"grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso"*.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, dato atto della sussistenza del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno ricollegabile non al singolo episodio, ma all'incidenza dell'intero atteggiarsi del rapporto di lavoro caratterizzato da un lato da turni altamente stressanti, dall'altro dalla insussistenza di pregresse patologie aventi incidenza causale ed ancora dall'avvenuto riconoscimento dell'equo indennizzo, è da rilevarsi che nel caso di specie l'inadempimento (più precisamente, il non esatto adempimento) del datore di lavoro non viene accertato dalla Corte territoriale sulla base dell'erronea affermazione che il dipendente non avesse assolto all'onere probatorio del nesso causale, come invece accertato in sede di riconoscimento della causa di servizio, con conseguente mancata valutazione della condotta datoriale in termini di inadempimento dell'obbligo contrattuale di tutelare l'integrità fisica del lavoratore.

Gravava pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare che il danno - pur eziologicamente riconducibile alla prestazione di lavoro - "è stato determinato da impossibilità della (esatta) prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (art. 1218 c.c.). A tale conclusione si giunge applicando il principio generale in materia di ripartizione degli oneri probatori nelle cause di risarcimento danni da inadempimento contrattuale - che non soffre eccezione nel caso della responsabilità per violazione dell'obbligo posto a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. (v., per tutte, la già citata Cass. n. 34968/2022) - e non certo configurando tale ultima responsabilità in termini di responsabilità oggettiva, come paventato nella sentenza impugnata.



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

Nuovo bonus mamme



Con la [circolare n. 139 del 28 ottobre 2025](#) l'INPS ha diramato istruzioni operative per inoltrare la domanda del Nuovo bonus mamme, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2025, n. 118).

Il Nuovo bonus mamme rappresenta una misura temporanea, valida solo per quest'anno, in attesa dell'entrata in vigore dell'esonero contributivo parziale per le lavoratrici madri con due o più figli previsto dal 2026.

Si tratta di un contributo diretto, pensato per sostenere le madri lavoratrici con redditi medio-bassi e favorire la permanenza nel mercato del lavoro in una fase economica ancora complessa.

Il beneficio consiste in un'integrazione al reddito di 40 euro mensili destinata alle lavoratrici madri con almeno due figli, erogata per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa svolta nel 2025.

Le domande vanno presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della Circolare INPS del 28 ottobre, quindi entro il 9 dicembre 2025. Per le lavoratrici che perfezionano i requisiti dopo tale data, la domanda entro il 31 gennaio 2026.

Il bonus è riconosciuto, su domanda, alle madri lavoratrici dipendenti o autonome (comprese le professioniste iscritte alle casse previdenziali o alla gestione separata) che:

- abbiano almeno due figli, di cui il più piccolo minore di 10 anni oppure almeno tre figli, di cui il più piccolo minore di 18 anni;
- percepiscano un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.

Restano escluse dal beneficio le lavoratrici domestiche, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie.

Per le madri con tre o più figli, il bonus non spetta nei mesi in cui risulta in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché per tali lavoratrici è già previsto l'esonero totale dei contributi previdenziali IVS ai sensi della Legge di Bilancio 2024.

Il Nuovo bonus mamme spetta per un massimo di 12 mesi nel 2025, con un importo fisso di 40 euro per ciascun mese di attività lavorativa effettiva o frazione di mese. L'importo non è soggetto a tassazione né contribuzione e non rileva ai fini ISEE.

L'INPS erogherà la somma in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda. Le richieste inviate in ritardo saranno liquidate entro febbraio 2026.

La domanda va presentata all'INPS entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare e comunque non oltre il 31 gennaio 2026 per le madri che maturano i requisiti successivamente. La presentazione può avvenire attraverso il portale o il Contact Center Inps oppure avvalendosi di enti di patronato.

La lavoratrice dovrà autocertificare il numero e i dati anagrafici dei figli, la propria posizione lavorativa e il rispetto del limite reddituale. In caso di dichiarazioni mendaci sono previste sanzioni amministrative e penali, con decadenza dal beneficio e recupero delle somme indebitamente percepite.

Il bonus può essere percepito in concomitanza con altri sostegni alla genitorialità o al lavoro, purché non si tratti di prestazioni riferite agli stessi periodi lavorativi.

Per le lavoratrici con tre o più figli, la misura non è cumulabile con l'esonero contributivo totale previsto per i contratti a tempo indeterminato, ma resta compatibile con i contratti a termine o le attività autonome.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 8 del TUIR e non incide sull'ISEE familiare.

Documentazione necessaria per ottenere i benefici della Legge 104



A richiesta di alcuni nostri lettori, vediamo di definire un quadro completo sulla documentazione necessaria e sull'iter da seguire per ottenere i benefici della Legge 104, per sé o per i propri familiari.

Per richiedere i benefici della Legge 104, bisogna in primo luogo ottenere il riconoscimento della disabilità.

Per fare ciò occorre preparare e raccogliere in primo luogo tutti i documenti sanitari già in proprio possesso (compresi eventuali referti specialistici e cartelle cliniche) da presentare al medico di base che dovrà inoltrare la richiesta di avvio della procedura per il rilascio del riconoscimento del diritto ai benefici della 104.

Una volta inoltrata per via telematica la richiesta (con certificato elettronico SS3) di avvio della procedura, il medico di base rilascia al paziente una ricevuta con il codice di protocollo assegnato dal sistema.

Questo codice identificativo della pratica dovrà essere utilizzato dal paziente stesso per inviare all'INPS, in prima persona e sempre per via telematica, la domanda di accertamento dell'handicap, come primo requisito sanitario che dà diritto poi alle agevolazioni della Legge 104.

In questa fase, alla domanda bisogna allegare i seguenti documenti:

Certificato medico rilasciato dal proprio medico curante e attestante la condizione di disabilità, con la ricevuta contenente il numero di protocollo assegnato dal sistema informatico (da indicare nella domanda da inoltrare all'INPS).

Certificato di invalidità: se la persona è già in possesso di un certificato di invalidità civile, questo documento deve essere allegato alla domanda. Il certificato deve indicare chiaramente il grado di invalidità riconosciuto.

Copia del documento di identità valido del richiedente.

Copia del codice fiscale.

A questo punto, nei seguenti 30 giorni, il richiedente sarà convocato per la visita, che si svolgerà dinanzi alla commissione medica della ASL e il richiedente dovrà presentarsi con documento d'identità valido, certificato del medico curante e tutta la documentazione medica in suo possesso.

La commissione, dopo la visita e l'esame delle carte, deciderà se riconoscere lo stato di disabilità in modo definitivo o renderlo soggetto a revisione.

Il verbale della visita verrà inviato dall'INPS al richiedente. In caso di diniego, sarà possibile presentare ricorso. La legge stabilisce che la commissione debba pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, il certificato inviato dal medico curante perde efficacia.

Se la commissione non si pronuncia entro 45 giorni, gli accertamenti possono essere effettuati in via provvisoria da un medico specialista.

La domanda per ottenere i benefici della Legge 104 può essere presentata online attraverso il sito dell'INPS. Ecco in estrema sintesi la procedura per presentare la domanda:

Accedere al Portale INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Seguire il percorso "Accesso ai servizi" / "Servizi per il cittadino" / "Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari" / "Acquisizione richieste".

Compilare il modulo online di domanda, inserendo tutte le informazioni richieste, e allegare i documenti richiesti.

Inviare la domanda, dopo aver verificato che tutte le informazioni siano corrette.

La domanda può essere presentata anche per telefono al numero 803 164 o rivolgendosi al patronato, seguendo le istruzioni e avendo con sé tutta la documentazione necessaria.

Dopo l'invio della domanda, l'INPS rilascia una ricevuta di conferma della presentazione, dopodiché il richiedente viene convocato per una visita medica presso una commissione medica integrata (composta da un medico dell'INPS e un medico dell'ASL).

La commissione medica esamina la documentazione presentata e valuta lo stato di disabilità del richiedente.

Attraverso il Portale della Disabilità è possibile seguire la procedura per ottenere il riconoscimento delle prestazioni di invalidità e dei benefici previsti dalla Legge 104.

Al termine della visita medica, viene rilasciato un verbale che certifica l'esito della valutazione. Se la richiesta viene approvata, il verbale indica il grado di invalidità e le agevolazioni concesse.

L'esito della valutazione viene comunicato ufficialmente al richiedente tramite il portale INPS o via posta.

Una volta ricevuta la certificazione, il richiedente può iniziare a usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104, come i permessi retribuiti, le agevolazioni fiscali e il diritto alla scelta della sede lavorativa.

Riscatto laurea per iscritti AIRE



Un nostro lettore con figli residenti all'estero chiede se sia prevista la possibilità per gli iscritti all'AIRE di riscattare la laurea conseguita in Italia e quali parametri di reddito vengono presi come riferimento per i conteggi.

Il fatto di essere iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero non preclude in alcun modo la possibilità di riscattare la laurea. L'importante è che il titolo di studio sia stato conseguito in Italia e riguardi un periodo non coperto da contribuzione.

Occorre, inoltre, avere contribuzione versata nella gestione previdenziale a cui si presenta domanda di riscatto, con l'unica eccezione delle persone inoccupate, che non avendo mai avuto un lavoro non hanno mai versato contributi. Quindi, se il figliolo è inoccupato può riscattare gli anni di università indipendentemente dal fatto di aver contribuzione versata. In caso contrario, deve presentare domanda all'ente previdenziale nel quale versa i contributi.

Il riscatto della laurea consente di valorizzare gli anni di studio ai fini della pensione. Di conseguenza, la convenienza va valutata in base all'impatto dell'operazione, che è onerosa, sulla futura pensione.

Il calcolo dell'onere dipende da diversi fattori e, in particolare, c'è una differenza se il periodo della laurea è precedente o successivo al primo gennaio 1996. Se la contribuzione da riscattare si colloca prima di questa data, i versamenti ricadono nel sistema di calcolo retributivo della pensione. Se invece i contributi sono successivi, ricadono nel contributivo.

L'onere di riscatto si calcola con le stesse regole che disciplinano la liquidazione della pensione, quindi applicando rispettivamente o il sistema retributivo o quello contributivo.

Nel primo caso (sistema retributivo) si procede con il calcolo della "riserva matematica", esposto nell'articolo 13 della legge 1338/1962. Varia in rapporto a fattori quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.

Il contributivo invece prevede l'applicazione dell'aliquota contributiva della contribuzione obbligatoria in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto alla retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

Legittima la disciplina transitoria dell'inquadramento a Ispettore Superiore ex articolo 2, comma 1 lettera i del d.lgs. n. 95/2017

Con la sentenza n. 07020/2025 del 12 agosto 2025, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha confermato la legittimità della disciplina transitoria relativa al passaggio alla qualifica di ispettore superiore previo scrutinio per merito di coloro che alla data del 10 gennaio 2017 avevano maturato una anzianità pari o superiore a nove anni nel ruolo di ispettore capo.

La questione si può riassumere nei termini che seguono.

Come previsto dall'art. 8, comma I, lettera a) della L. 7 agosto 2015, n. 124 ("Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") i decreti legislativi successivamente emanati (d.lgs. n. 95/2017

"riordino", d.lgs. n. 126/2018 "primo correttivo" e d.lgs. n. 172/2019 "secondo correttivo") hanno introdotto un nuovo assetto funzionale ed organizzativo della Polizia di Stato con la revisione della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione di carriere e previsto le relative disposizioni transitorie per agevolare il passaggio dal vecchio regime (DPR 24 aprile 1982 n. 335) al nuovo ordinamento.

Con la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 1 lettera i del d.lgs. 2017, è stato previsto che "gli ispettori capo che al 10 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore".

Detta norma, in via eccezionale e derogatoria ha consentito a tutti gli ispettori capo all'epoca in servizio in possesso dell'anzianità minima prescritta di transitare senza limiti di ruolo e a prescindere dal titolo di studio, a regime richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, mentre nell'assetto normativo previgente di cui al D.P.R. 335/1982 l'avanzamento di carriera dalla qualifica di ispettore capo a quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza avveniva dopo otto anni ma a ruolo chiuso.

Ciò premesso, un gruppo di Ispettori della Polizia di Stato si rivolgeva al TAR del Piemonte chiedendo l'annullamento del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 dicembre 2017 n. 333/-C/2/Sez. 1^/9017-B6, notificato dal 19 febbraio 2018, che aveva disposto la promozione per merito comparativo dei ricorrenti a "ispettore superiore" della Polizia di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2017, nella parte in cui non riconosceva loro l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di "ispettore capo" quantomeno nella parte eccedente quella minima necessaria per la promozione.

In pratica, i ricorrenti, tutti ispettori capo di polizia con elevata anzianità nel ruolo transitati nella qualifica di "ispettore superiore" avevano lamentato una grave disparità di trattamento rispetto agli ispettori con minore anzianità e di aver subito un danno, per non essere stata loro riconosciuta l'anzianità di servizio eccedente rispetto a quella minima prevista per il transito. Sostenevano che la riforma dei ruoli e delle carriere introdotta dal d.lgs. 95/2017 e la mancata valorizzazione a tale fine dalla disciplina transitoria del criterio "della professionalità acquisita nello svolgimento del servizio" avrebbe reso vano il loro legittimo interesse di raggiungere la qualifica apicale o di raggiungerlo molto prima.

Rappresentavano che con il vecchio regime erano necessari soltanto 17 anni di servizio per raggiungere la qualifica apicale da quella iniziale a viceispettore, mentre con il nuovo regime vengono richiesti 26 anni.

Il Tribunale respingeva il ricorso ritenendolo infondato e i correnti riproponevano la questione in appello a Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della decisione di primo grado e sollevando eccezione di legittimità Costituzionale della normativa applicata.

I Giudici del Consiglio di Stato hanno rigettato in toto le domande dei ricorrenti ritenendo anzitutto priva di fondamento la censura sulla mancata valorizzazione, da parte della norma transitoria, della professionalità acquisita nel servizio, perché il legislatore in via derogatoria ha considerato proprio

l'anzianità maturata nella qualifica quale unico requisito per dare accesso a ruolo aperto alla qualifica superiore.

Lo stesso dicasi per il rilievo sulla mancata considerazione nel nuovo ruolo dell'anzianità eccedente al minimo richiesto, per il fatto che per la polizia di Stato il suddetto meccanismo non è mai stato previsto nei passaggi di qualifica, né in precedenza né all'attualità, posto che l'anzianità nella qualifica pregressa nei sistemi in esame rappresenta un fattore chiave soltanto per l'accesso alla qualifica superiore e ai fini pensionistici ma non si trascina in quella successiva, anche perché risulta assorbita dall'aumento di stipendio derivante dalla nuova qualifica.

Inoltre, precisano i giudici di palazzo Spada, "va considerato che nel pregresso sistema di progressione a ruolo chiuso non vi era uno sviluppo di carriera sicuro e predeterminato con la conseguenza che non si impone ora – stabilita la progressione a ruolo aperto sulla base di un minimo di anzianità – alcun recupero di anzianità pregressa eccedente il requisito minimo per la progressione a ruolo aperto".

Infine, il Consiglio di Stato conclude il proprio ragionamento ricordando le considerazioni già espresse dalla Corte Costituzionale con riferimento alla precedente riforma ordinamentale delle forze di polizia. Il giudice delle leggi, con la sentenza 17 marzo 1998, n. 63, ha infatti affermato che l'art. 97 della Costituzione resta estraneo alla tutela di posizioni acquisite alla luce dell'assetto introdotto a partire dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, considerato che le variazioni all'assetto organizzatorio della Pubblica amministrazione non sono di per sé indice di un peggioramento dell'andamento dell'Amministrazione e rientrano, invece, nelle scelte di merito del legislatore nell'ambito di un dichiarato disegno di politica normativa non tacciabile di arbitrio o irragionevolezza tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni strutturali, quale quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Sempre con riferimento alla medesima riforma, la Corte Costituzionale, nella sentenza del 30 aprile 1999, n.151, ha affermato l'esistenza di un'ampia discrezionalità del legislatore in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio da un ordinamento all'altro (v., da ultimo, sent. n. 217 del 1997; sent. n. 4 del 1994; sent. n. 448 del 1993 e sent. n. 324 del 1993); e ancora che non sussiste un principio alla stregua del quale, in caso di inquadramento in un ruolo superiore o sovraordinato, debba essere garantita la conservazione della anzianità (...); che non si può ravvisare lesione dell'art. 97 della Costituzione per il fatto che siano intervenute variazioni nell'assetto organizzatorio della Pubblica Amministrazione, che non sono di per sé indice di peggioramento anche se accompagnate da minori accrescimenti di posizioni economiche o di svolgimento di carriera di singoli o di gruppi di dipendenti, che pur sempre hanno ottenuto vantaggi e miglioramenti tutt'altro che insignificanti, anche se in misura inferiore a quanto desiderato dagli stessi; ciò quando le variazioni si inseriscono in un disegno dichiarato di politica normativa e in scelte (non palesemente arbitrarie né manifestamente irragionevoli) discrezionali, tendenti alla razionalizzazione e alla omogeneizzazione di situazioni ordinamentali e trattamenti quali quelle delle forze di Polizia e delle Forze Armate, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni (sent. n. 63 del 1998).

Secondo il Consiglio di Stato, difetta, infine, l'interesse per la censura con cui è stata denunciata la disparità di trattamento rispetto ai soggetti meno anziani, con conseguente carenza del requisito di rilevanza dell'incidente costituzionale, proprio perché si tratta di accessi a ruoli aperti, senza limiti di posti, e per questa ragione non si comprende quale sia l'effetto negativo derivato ai ricorrenti (aventi anzianità maggiore) dall'accesso reso possibile dalla norma anche colleghi con anzianità minore. Non sussiste, dunque, nessuna correlazione in termini di vantaggio o danno tra le due situazioni. Respinta, perché infondata, l'eccezione di legittimità Costituzionale.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- [10/11 - 232° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato Fiamme Oro. Procedure di avvio al corso](#)
- [11/11 - Mobilità del personale del ruolo ordinario degli agenti e assistenti della Polizia di Stato – dicembre 2025. Revoca istanze](#)

Assenze dal lavoro per seguire un programma riabilitativo da tossicodipendenza



L'ordinamento italiano ha predisposto un quadro normativo specifico che mira a offrire un percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza che consenta la conservazione del posto di lavoro durante la cura, bilanciando le esigenze organizzative del datore di lavoro con il diritto fondamentale del lavoratore alla cura e al recupero.

Il diritto del lavoratore tossicodipendente di conservare il posto di lavoro è, tuttavia, sottoposto a alcune condizioni stabilite da una

legge, integrate dalla contrattazione collettiva per alcune categorie di lavoratori. Per la Polizia di Stato non esistono, al momento, previsioni contrattuali.

Il diritto fondamentale del lavoratore che intraprende un percorso di recupero è sancito dall'articolo 124 del DPR 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti). Questa norma stabilisce che i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il tempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo.

La legge pone un limite massimo a questa tutela, prevedendo che il periodo di assenza non possa superare i tre anni. Durante questo arco temporale, il rapporto di lavoro è sospeso. Salvo che il contratto collettivo applicato preveda una disciplina più favorevole, questo periodo di assenza è considerato a tutti gli effetti come un'aspettativa senza assegni. Ciò significa che, se non diversamente disposto, il lavoratore non percepisce la retribuzione, ma conserva il suo posto di lavoro, al quale potrà rientrare una volta concluso il programma terapeutico.

Il diritto del lavoratore è subordinato alle seguenti condizioni:

- lo stato di tossicodipendenza sia formalmente accertato da una struttura sanitaria competente;
- il lavoratore deve manifestare espressamente l'intenzione di accedere a un programma di recupero;
- il lavoratore deve dimostrare concretamente di aver aderito e di partecipare a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o altre strutture accreditate.

L'istituto si configura come aspettativa speciale senza assegni che prolunga il normale periodo di comportamento.

Come chiarito dalla giurisprudenza, una semplice deduzione del proprio stato di dipendenza non è sufficiente per ottenere il prolungamento del periodo di comportamento o l'aspettativa speciale. È necessario fornire la prova documentale dell'effettiva presa in carico da parte di una struttura terapeutica (Tribunale di Napoli 14 aprile 2022).

La tutela prevista dalla legge si estende anche ai familiari del lavoratore tossicodipendente, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel percorso di recupero. Anche i familiari, se lavoratori, possono, dunque, richiedere un periodo di aspettativa senza assegni per poter concorrere attivamente al programma terapeutico e socio-riabilitativo del proprio congiunto.

La condizione per ottenere questo beneficio è che il servizio per le tossicodipendenze che ha in cura il paziente ne attesti la necessità. Per quanto riguarda la durata, una circolare del Ministero del Lavoro ha precisato che, se la struttura sanitaria indica un periodo specifico per la partecipazione del familiare, questo sarà il periodo di aspettativa concesso. In caso contrario, si farà riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo per questa o altre forme di permesso non retribuito (circolare 164/1991).